



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO
(PROVINCIA DI MANTOVA)**

CAPITOLATO SPECIALE

**CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI
SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	2
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	2
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE - PROROGA.....	2
ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	3
ART. 5 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.....	3
ART. 6 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	3
ART. 7 - ESECUZIONE D'UFFICIO	4
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME APPLICABILI.....	5
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA.....	5
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA - ASSICURAZIONI	6
ART. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO	7
ART. 12 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO	8
ART. 13 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO	9
ART. 14 - COMUNICAZIONI AL COMMITTENTE	9
ART. 15 - COOPERAZIONE.....	9
ART. 16 - CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE E CONDIZIONI METEO.....	9
ART. 17 - PERSONALE IN SERVIZIO	10
ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO	11
ART. 19 - PENALI.....	11
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DAL CONTRATTO	22
ART. 21 - CONTROVERSIE	24
ART. 22 - SPESE	24
ART. 23 - RISERVATEZZA	24

ALLEGATI:

- **RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA**
- **DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE**
- **PEFA DI GARA**
- **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEFA DI GARA**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto della concessione

La procedura ha ad oggetto l'affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari, comprensiva della gestione della tariffa corrispettiva del comune di Porto Mantovano (provincia di Mantova) nel rispetto del Piano D'azione Nazionale Sul Green Public Procurement (PANGPP) e dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 aprile 2025, come puntualmente dettagliati nel Disciplinare Tecnico Prestazionale.

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto della concessione sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa concessionaria dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente potrà sostituire l'impresa concessionaria per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 7.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata della concessione - Proroga

La durata della concessione è stabilita in anni 8 (otto), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla consegna del Servizio nei casi di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice dei Contratti, e non è prorogabile fatte salvo quanto previsto dall'art. 5.2 dello schema di contratto di servizio.

Al termine dell'affidamento previsto dalla presente procedura, il concessionario non potrà vantare, nei confronti del Comune, richiesta di alcuna natura, ritenendosi soddisfatto dalla gestione economica ed imprenditoriale, fatti salvi tutti gli eventuali crediti e partite vantate verso terzi. Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al Concessionario a titolo di avviamento, per arredi o impianti, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, D.Lgs. 36/2023, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, si procede con l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, prima della stipula.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, trattandosi di prestazioni la cui interruzione

determinerebbe situazioni di pericolo per l'igiene pubblica, è facoltà dell'Amministrazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con il gestore uscente. In tale ipotesi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Trova applicazione l'art. 5 dello Schema di contratto.

ART. 4 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'impresa concessionaria avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto della concessione, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, la manutenzione del verde pubblico, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nella presente concessione, l'impresa concessionaria sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dal DEC.

ART. 5 - Corrispettivo contrattuale

La tariffa corrispettiva viene gestita e incassata direttamente dal gestore, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa e dalla regolazione *pro tempore* vigente.

ART. 6 - Disciplina del subappalto

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. È nulla la cessione del Contratto.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui agli artt. 188 e 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

In ragione delle specifiche caratteristiche della concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'impresa aggiudicataria, in ogni caso, può ricorrere al subappalto previa autorizzazione dell'Ente, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare nei modi previsti dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In coerenza con quanto previsto dal comma 2 *bis* dell'art. 119 del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati all'Ente concedente è obbligatorio l'inserimento di

clausole di revisione del corrispettivo riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice.

Si richiama l'obbligo, ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, dell'Impresa di depositare il contratto di subappalto all'Ente entro venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'autorizzazione del subappalto non esime il concessionario dalle responsabilità derivategli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal concessionario.

In considerazione della natura dell'affidamento, non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

È comunque fatto obbligo al concessionario di trasmettere all'Ente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori:

- le imprese subcontraenti devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, sotto il coordinamento del concessionario che ne deve assicurare la coerenza complessiva con il proprio piano di sicurezza;
- copia del piano deve essere trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, all'Ente e il piano stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa concessionaria, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa concessionaria, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme di cui al comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dall'Ente mediante escussione della garanzia definitiva.

ART. 8 - Osservanza delle norme applicabili

Il concessionario è tenuto a:

- osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del presente Capitolato nonché le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura della concessione;
- osservare le norme sulla gestione dei rifiuti urbani approvate dal Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità competenti attinenti alle prestazioni oggetto della concessione;
- eseguire gli ordini inerenti alle prestazioni oggetto della concessione che sono emanate dal Comune attraverso il Responsabile del Settore o attraverso la Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

Restano ferme le altre disposizioni a carico del concessionario previste dal Contratto.

ART. 9 - Garanzia Definitiva

La ditta aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 deve prestare garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale (valore della concessione), nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. 36/2023.

Qualora venga effettuata una proroga del servizio, la polizza deve essere anch'essa prorogata per un intervallo temporale pari alla proroga.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Gestore, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni, dei risarcimenti e degli indennizzi dovuti allo stesso.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire il risarcimento dei danni, l'Ente si riserva la facoltà di procedere al recupero giudiziale delle somme residue.

L'ente concedente richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice, per la garanzia provvisoria.

L'Ente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La garanzia fideiussoria è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (attualmente decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193). Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'Ente per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'Ente.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 - Responsabilità dell'impresa concessionaria - Assicurazioni

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo. Sarà pure a carico dell'Impresa Concessionaria la responsabilità verso proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. Sarà obbligo dell'impresa ritirare i rifiuti conferiti nei contenitori collocati all'interno di proprietà private qualora non sia possibile, per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva, l'esposizione dei contenitori stessi su area pubblica. In tale evenienza il concessionario acquisirà autorizzazione, formulata per iscritto dal soggetto privato, ad accedere alle proprie proprietà private.

Fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge, e ferme restando le garanzie e le azioni dovute per legge, ivi incluse quelle previste dal codice civile, a garanzia degli impegni e delle responsabilità assunte, il concessionario si impegna a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di concessione:

- Coperture assicurative **RC per automezzi** per un massimale unico di almeno **tre milioni di euro** per ciascun automezzo;
- **Polizza assicurativa pluri-rischio** (incendio, danni a terzi, cose e persone) di ogni bene strumentale al servizio oggetto di concessione (mastelli, bidoni e/o cassonetti, container, isole ecologiche o strutture ad accesso informatizzato comprensiva dell'intera struttura esterna, ecc.) per un **massimale di tre milioni di euro**.
- **Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT)**: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa concessionaria sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. È considerato nel novero dei terzi l'Ente, verso il quale l'impresa concessionaria in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli artt. 1892 e 1893 cc. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione della concessione, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa concessionaria, partecipano all'esecuzione della concessione. Il **massimale** della polizza per responsabilità civile verso terzi **non** deve essere **inferiore a tre milioni di euro** per ogni singolo sinistro;
- **Polizza responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)**: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione della concessione. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa concessionaria, partecipano all'esecuzione della concessione. Il **massimale** della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro **non deve essere inferiore a tre milioni di euro** per ciascun prestatore di lavoro;
- **Polizza responsabilità civile per inquinamento**: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa concessionaria sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione della concessione. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo,

congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione della concessione. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa concessionaria, partecipano all'esecuzione della concessione. Il **massimale** della polizza per responsabilità civile per inquinamento **non deve essere inferiore a tre milioni di euro**;

- **Polizza per la protezione dei beni strumentali** all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per un **massimale di tre milioni di euro**.

Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda i massimali sopraindicati ovvero preveda franchigie, il concessionario è da considerarsi quale responsabile esclusivo sia nei confronti dell'Ente che dei terzi e pertanto provvederà a manlevare e tenere indenne l'Ente stesso da ogni possibile conseguenza pregiudizievole e che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da dette polizze assicurative resteranno comunque a esclusivo carico del concessionario.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese.) l'Impresa Mandataria/capogruppo dovrà esibire l'estensione delle coperture assicurative di cui sopra anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'impresa concessionaria dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO e inquinamento).

ART. 11 - Sicurezza sul lavoro

Il concessionario è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso della concessione.

L'impresa concessionaria ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente concessione (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'impresa concessionaria e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Il concessionario deve fornire un'adeguata formazione alla propria forza lavoro sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto della presente concessione. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell'intero corso di vigenza del contratto.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati devono rispettare le normative di sicurezza (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice della strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto della concessione, l'impresa concessionaria è edotta dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto della concessione (elenco non esaustivo):

- a) Presenza di agenti biologici patogeni;
- b) Presenza di materiali a rischio infettivo;
- c) Raccolta di rifiuti di natura organica;
- d) Attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico, quali strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali alberati, strade sconnesse, ecc.;
- e) Attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, ecc.;
- f) Presenza di materiali pericolosi quali olii, pile, batterie, vernici, farmaci, RAEE, ecc.;
- g) Presenza o utilizzo di materiali chimici quali i prodotti usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione;
- h) Presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, quali siringhe, vetro, metalli, ecc.;

- i) Presenza di materiali a rischio d'incendio quali carta, plastica, ecc.;
- j) Presenza di materiali di dimensioni ingombranti con peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- k) Presenza di polveri dovuta, per esempio, allo spazzamento delle strade o al traffico veicolare;
- l) Presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- m) Rischi derivanti dalle condizioni atmosferiche e climatiche;
- n) Rischi derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti di trattamento;
- o) Presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- p) Presenza nelle vie, nelle piazze e nelle aree di attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

Il concessionario, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività della concessione in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

Il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, deve:

- a) Dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e deve poter essere visionata successivamente dal Comune in qualunque momento nel corso della concessione;
- b) Esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico competente), comprensivo di nominativi e recapiti;
- c) Dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e presentare il piano di formazione futura. Il concessionario, a semplice richiesta, deve consentire in qualsiasi momento al Comune di visionare la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

Il concessionario ed il Comune si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai rischi del lavoro.

ART 12 - Responsabile del contratto designato dal concessionario

Il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, notifica il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza, responsabile della concessione (di seguito indicato come "responsabile") al quale competono la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto della concessione e delle comunicazioni al Comune relative alla loro esecuzione. Il responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dal concessionario ed essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza del concessionario per le finalità della concessione.

Il responsabile deve poter essere contattabile dal Comune, oltre che al domicilio eletto dal concessionario, anche tramite telefono fisso, telefono mobile, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata dalle ore 6:00 alle ore 22:00.

In caso di impedimento o di assenza del responsabile, il concessionario è tenuto a nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti al Comune.

Il responsabile deve dare adeguate, complete e esaustive istruzioni e informazioni al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

In caso di comprovata inidoneità del responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso deve essere sostituito entro cinque giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà del concessionario di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni. Le controdeduzioni saranno valutate dal Comune e il concessionario è tenuto ad adeguarsi alle determinazioni finali adottate dal Comune.

ART. 13 - Domicilio del concessionario

Il concessionario è tenuto a eleggere domicilio speciale per la concessione e a comunicarlo al Comune quindici giorni prima della sottoscrizione del contratto, indicando indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.

Al domicilio eletto dal concessionario sono recapitate tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto.

ART. 14 - Comunicazioni al Committente

Tutte le comunicazioni del concessionario, inerenti all'esecuzione della concessione, devono pervenire presso il Comune, al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento.

I recapiti dei suddetti soggetti sono notificati al concessionario alla stipulazione del contratto o alla data d'inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.

ART. 15 - Cooperazione

È fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa concessionaria di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi *report* periodici, quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio o comunque qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti o altro sulle strade, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'impresa concessionaria collaborerà a iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 16 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteo

I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con difficoltà.

Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altri motivi.

Non costituiscono giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore, come definiti dal Codice civile, e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i veicoli del concessionario opportunamente e adeguatamente documentati.

ART. 17 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa concessionaria dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa concessionaria, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato dall'Ente Concedente.

Con riferimento all'Allegato I.01 introdotto dal D. Lgs. 209/2024, nella presente concessione il contratto collettivo applicato è CCNL Servizi Ambientali 18.05.2022, come rinnovato da accordo 09.12.2025.

Nel rispetto dell'art. 102 del Codice, inoltre, l'impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre a:

a) garantire l'applicazione del C.C.N.L. previsto nella presente concessione oppure altro contratto per i propri lavoratori e per quelli in subappalto purché equivalente ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 209/2024; ai sensi dell'art. 4 e 5 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 209/2024 la dimostrazione di equivalenza è onere dell'impresa aggiudicataria;

b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'impresa concessionaria, inoltre, sarà tenuta a:

- 1) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 2) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3) trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- 4) trasmettere all'ente concedente, prima dell'inizio dei servizi, anche per conto dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- 5) depositare, prima dell'inizio della concessione, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa concessionaria dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- a) Essere dotato, a cura e spese dell'impresa concessionaria, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - Del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

- Delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;

b) Mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il personale dell'impresa concessionaria dovrà avere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare, il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione alle specifiche mansioni, deve essere specificatamente formato in merito ai temi previsti *dagli artt. 2.1.18 e 3.1.12 dei CAM DM 7 aprile 2025*, tra cui:

- Normativa pertinente;
- Elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente;
- Corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- Modalità di conservazione dei documenti;
- Metodi di acquisizione e gestione dati;
- Attività di vigilanza ecologica (controllo conferimenti utenze, ecc.);
- Conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

L'impresa concessionaria, prima dell'avvio del nuovo servizio, deve garantire un'adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna delle attrezzature e dei materiali di consumo e degli opuscoli informativi presso le utenze domestiche e non domestiche, sia, per l'intera vigenza contrattuale, nell'attività di vigilanza ecologica e di espletamento del servizio di raccolta e servizi di igiene urbana.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio della concessione, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

ART. 18 - Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione della concessione competono al Comune che può esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati.

Per l'esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 1 possono effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e il concessionario vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio del Comune e anche presso la sede operativa del concessionario e sui veicoli, sui mezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati.

Il concessionario è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.

Resta fermo quanto previsto dal Contratto.

ART. 19 - Penali

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il concessionario sarà passibile di sanzioni pecuniarie. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati.

Le penali si applicano agli inadempimenti degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dal Disciplinare Tecnico Prestazionale (DTP), dalla Relazione Tecnico Illustrativa (RTI) e dall'offerta tecnica del concessionario, richiamati per ciascuna voce nella colonna «Riferimento DTP / RTI». Ove il medesimo fatto sia riconducibile a più voci, si applica la sola penale di importo più elevato. Per le penali espresse in forbice, l'importo è determinato dal RUP, su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento e al pregiudizio arrecato al servizio.

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
1. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO			
1.1	Mancata redazione e trasmissione del MUD da parte del Concessionario	euro 250,00 per ogni giorno di ritardo	Artt. 9, 42 e 53 DTP
1.2	Mancata e/o errata compilazione dei F.I.R. o documenti di trasporto o registri di carico e scarico ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione/documento oltre addebito di eventuali sanzioni addebitate al Comune da altre autorità per tale inadempienza	Art. 9 DTP (formulari ex art. 193 D.Lgs. 152/2006); art. 27 DTP (registri CCR); RTI III.2.3.2
2. OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO			
2.1	Mancato rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 11 del presente Capitolato	da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per ogni contestazione, graduata in relazione alla gravità della violazione	Art. 11 CSA; artt. 27 e 41 DTP; RTI III.2.3.2
3. RESPONSABILE DEL CONTRATTO DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO			
3.1	Mancata notifica del nominativo del responsabile del contratto al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero mancata nomina e notifica del sostituto in caso di impedimento o assenza del responsabile; mancata indicazione, ad inizio concessione, del responsabile del servizio di pronto intervento	euro 250,00 per ogni giorno di ritardo	Art. 12 CSA; art. 39 DTP; RTI III.1.18
4. SPORTELLO FISICO E SPORTELLO ONLINE			
4.1	Mancata attivazione dello sportello fisico e dello sportello online, accessibile dalla <i>home page</i> del sito internet o tramite applicazione dedicata, dalla data di avvio del servizio	euro 250,00 per ogni giorno di ritardo	Artt. 10, 40 e 47 DTP; artt. 19 e 22 TQRIF
4.2	Mancato rispetto dell'orario minimo di apertura dello sportello fisico: 18 ore settimanali, di cui almeno un'apertura pomeridiana fino alle ore 18:00, incrementate di almeno 6 ore settimanali nei trenta giorni successivi all'emissione di ciascun documento di riscossione, ovvero dell'orario migliorativo offerto	euro 250,00 per ogni giornata di mancata o ridotta apertura	Artt. 10 e 47 DTP
5. GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI E RELATIVA RENDICONTAZIONE			
5.1	Mancata e/o parziale attivazione e messa a disposizione del Comune e del Direttore dell'Esecuzione, con credenziali personalizzate, del <i>data base</i> accessibile via internet contenente i dati minimi di cui all'art. 8 DTP, entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto o di inizio della sua anticipata esecuzione	euro 500,00 per ogni giorno di ritardo	Art. 8 DTP; RTI III.1.14 e III.1.17

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
5.2	Mancata consegna al Comune e al Direttore dell'Esecuzione delle credenziali di accesso alla piattaforma web di controllo della flotta (GPS) entro la data di avvio del servizio, ovvero mancata comunicazione delle credenziali variate	euro 500,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dall'avvio del servizio o dalla variazione	Art. 4 DTP; RTI III.1.13
5.3	Malfunzionamento del sistema informativo (rilevatori GPS dei veicoli, lettori e transponder RFID UHF, piattaforma web) ovvero impossibilità di accesso al portale da parte del Comune e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto	euro 250,00 per ogni giorno di malfunzionamento	Artt. 4, 8 e 13 DTP; RTI III.1.13 e III.1.14
5.4	Mancato o parziale funzionamento della rilevazione e contabilizzazione degli svuotamenti e dei conferimenti per una o più utenze nella raccolta domiciliare, presso le mini-isole informatizzate e presso il Centro Comunale di Raccolta	euro 250,00 per ogni giorno di malfunzionamento	Artt. 13, 14 e 27 DTP; RTI III.1.14 e III.2.3.4
5.5	Mancata partecipazione alle riunioni su richiesta del Comune senza adeguata motivazione	euro 200,00	Art. 8, ultimo comma, DTP
5.6	Mancata presentazione della relazione semestrale riepilogativa delle attività entro il quindicesimo giorno del mese successivo al semestre di riferimento, ovvero mancato aggiornamento dei dati trimestrali del data base entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre	euro 100,00 per ogni giorno di ritardo	Art. 8 DTP
5.7	Mancata presentazione del Piano Operativo di Gestione entro 5 giorni dalla conclusione della fase di start-up	€ 100,00 per giorno di ritardo	Art. 7 DTP
6. CRITERI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI ACCESSORI			
6.1	Mancata o carente esecuzione del trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti autorizzati di trattamento, recupero o smaltimento	da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per ogni frazione merceologica e per ogni contestazione	Art. 25 DTP; artt. 12.1-12.6, 22, 24 e 27 DTP
6.2	Omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	euro 500,00 per ogni infrazione	Artt. 12.2-12.6, 16 e 17 DTP
6.3	Mancata esecuzione totale o parziale del servizio di raccolta porta a porta (UD e/o UnD), compresa la raccolta dei tessili sanitari e la raccolta di sfalci e potature (settimanale dal 15 gennaio al 15 novembre, quindicinale dal 15 novembre al 15 gennaio), secondo le frequenze e i giorni stabiliti	euro 1.000,00 per mancata esecuzione parziale (giornaliera); euro 5.000,00 per mancata esecuzione totale (giornaliera)	Artt. 12 e 12.1-12.6 DTP; RTI III.1.10 e III.1.11
6.4	Contaminazione o miscelazione dei rifiuti durante l'esecuzione delle operazioni di raccolta	euro 500,00 per ogni contestazione	Artt. 25 e 27 DTP; art. 187 D.Lgs. 152/2006
6.5	Mancata effettuazione di tutti i servizi fondamentali in caso di sciopero o sospensione dei servizi senza giusta motivazione	euro 2.000,00 per ogni contestazione	Art. 2 CSA; L. 146/1990
6.6	Esecuzione di iniziative non autorizzate dal DEC e/o RUP, relative all'esecuzione dei servizi previsti in concessione (spostamento contenitori o cestini, variazione servizi, ecc.)	euro 1.000,00 per ogni contestazione	Art. 42 DTP (variazioni preventivamente concordate); art. 4 CSA

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
7. COOPERAZIONE			
7.1	Mancato inoltro al Comune, in caso di abbandoni di rifiuti superiori a cinque metri cubi, della relazione dettagliata con documentazione fotografica (luogo del ritrovamento, tipologie e quantità stimate, eventuali analisi, modalità di intervento, stima dei costi)	euro 500,00 per ogni contestazione	Art. 24 DTP; RTI III.1.11
7.2	Mancata segnalazione al Comune di eventuali irregolarità riscontrate (rifiuti abbandonati, anche su terreni privati prospicienti la pubblica via, presenza di amianto, utilizzo scorretto delle attrezzature di raccolta, conferimenti scorretti di rifiuti)	euro 500,00 per ogni contestazione	Artt. 12.7 e 24 DTP; art. 15 CSA
8. VEICOLI			
8.1	Utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle richieste per il corretto svolgimento delle prestazioni	euro 1.000,00 per ogni unità di mezzo in meno o con caratteristiche difformi da quelle richieste e proposte per ogni giornata di servizio	Art. 4 DTP; RTI III.1.13 (Tab. 17)
8.2	Inadeguato stato di conservazione o di manutenzione dei veicoli	euro 1.000,00 per ogni automezzo	Art. 4 DTP; RTI III.1.13
8.3	Mancata dotazione o mancata attivazione, sui veicoli impiegati nei servizi, del sistema di rilevazione satellitare GPS con trasmissione dati e sensoristica di monitoraggio, dalla data di avvio del servizio	euro 500,00 al giorno	Art. 4 DTP; RTI III.1.13
8.4	Mancato lavaggio dei mezzi per un'adeguata igiene	euro 200,00 per ogni automezzo	Artt. 4 e 25 DTP; RTI III.1.13
9. CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, INDAGINI TERRITORIALI, CONSEGNE			
9.1	Omessa manutenzione o sostituzione dei contenitori rigidi entro dieci giorni dall'ordine del Comune	euro 500,00 per contenitore	Artt. 2, 16, 17, 20 e 21 DTP
9.2	Omessa consegna dei contenitori per la raccolta domiciliare (kit utenze, compresa la consegna alle nuove utenze nei tempi di cui all'art. 9 TQRIF) e dei contenitori per le raccolte dedicate (oli vegetali esausti, farmaci scaduti, pile, indumenti usati, tessili sanitari)	euro 500,00 per contenitore	Artt. 2, 12.3, 16, 17, 20 e 21 DTP; RTI III.1.12 (Tab. 14)
9.3	Mancata consegna di una fornitura di sacchi	euro 500,00 per fornitura	Artt. 2 e 44 DTP; RTI III.1.12 (Tab. 15)
9.4	Mancato svolgimento delle indagini territoriali preventive alla consegna dei contenitori e della costituzione del data base delle utenze	euro 250,00 per giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma della fase di start-up indicato nell'offerta tecnica	Art. 2 DTP; RTI III.1.14
9.5	Omessa trasmissione settimanale al Comune, in formato elettronico (tipo Excel), della rendicontazione delle indagini e delle consegne eseguite in ciascun giorno	euro 500,00 per giorno di ritardo rispetto alla cadenza settimanale	Art. 2 DTP
9.6	Mancata trasmissione al Comune dell'archivio elettronico dei contenitori (dati delle utenze, contenitori, codici identificativi e cartografia) entro sei mesi dalla stipulazione del contratto o dall'inizio della sua anticipata esecuzione, ovvero mancata trasmissione semestrale dell'archivio aggiornato	euro 100,00 per giorno di ritardo	Art. 2 DTP

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
9.7	Mancata predisposizione, entro la fase di start-up, dei file in formato .shp con l'ubicazione delle attrezzature gestite dalle utenze condominiali e non domestiche e di quelle gestite in proprio, ovvero mancato aggiornamento almeno annuale	euro 100,00 per giorno di ritardo	Art. 42 DTP
10. PERSONALE, NORME GENERALI			
10.1	Mancata trasmissione al Comune, all'inizio della concessione o su richiesta, dell'elenco nominativo del personale con le relative qualifiche di inquadramento e mansioni, ovvero mancata comunicazione delle variazioni entro tre giorni	euro 500,00 per giorno di ritardo	Art. 17 CSA; art. 8 DTP
10.2	Mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato rispetto alle indicazioni fornite nella programmazione settimanale e/o giornaliera	euro 1.000,00 per contestazione	Art. 7 DTP; RTI III.1.17 (foglio giornaliero via PEC)
10.3	Mancato aggiornamento dell'elenco del personale impiegato nel data base, ovvero mancata trasmissione delle liste semestrali del personale operante sul territorio	euro 1.000,00 per contestazione	Artt. 8 e 42 DTP
11. PERSONALE, NORME TECNICHE ORGANIZZATIVE			
11.1	Svolgimento delle prestazioni con personale in numero inferiore a quello indicato in sede di offerta tecnica	euro 500,00 per ogni unità di personale in meno per ogni giornata di servizio	Artt. 4 e 27 DTP; RTI III.1.9 e III.2.3.2
11.2	Personale privo di divise aziendali, dei dispositivi di protezione individuali o di cartellino identificativo	euro 200,00 per contestazione (unità di personale)	Art. 17 CSA; art. 27 DTP; RTI III.2.3.2
11.3	Personale con divise aziendali indecorose	euro 200,00 per contestazione (unità di personale)	Art. 17 CSA
11.4	Irregolarità commesse dal personale o documentato comportamento scorretto verso il pubblico o documentata indisciplina (foto/video report) nello svolgimento delle mansioni da parte del personale o scorretto comportamento nei confronti del RUP o DEC	euro 1.000,00 per contestazione	Art. 17 CSA
12. REPERIBILITA' DEL PERSONALE			
12.1	Mancata attivazione dell'intervento di reperibilità entro un'ora dalla segnalazione operativa del Comune, anche in orario pomeridiano o notturno e nei giorni festivi, comprese le domeniche	euro 500,00 per contestazione	Art. 39 DTP; RTI III.1.18
13. FASE DI START UP			
13.1	Mancata o parziale esecuzione, entro i termini del cronoprogramma della fase di start-up presentato in offerta tecnica, dei seguenti adempimenti: a) fornitura delle attrezzature e predisposizione dei kit almeno trenta giorni prima dell'avvio dei nuovi servizi; b) installazione delle mini-isole informatizzate, degli eco-compattatori e dei contenitori dedicati; c) campagna informativa di avvio; d) messa a disposizione dell'App dedicata.	euro 25.000,00 per ogni n. 15 giorni di ritardo	Artt. 2, 14, 15, 27 e 44 DTP; RTI III.1.14 e III.2.3.4

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
14. RACCOLTA DI RIFIUTI ABBANDONATI NELLE VICINANZE DEI CONTENITORI			
14.1	Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati nel raggio di cinque metri dai contenitori posizionati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico (mini-isole, contenitori per indumenti usati e per oli vegetali esausti) e nel raggio di trenta metri dal Centro Comunale di Raccolta	euro 200,00 per area	Artt. 6, 20, 21 e 27 DTP
15. PROGRAMMAZIONE			
15.1	Mancata distribuzione agli utenti del calendario di raccolta entro il primo mese di gestione ed entro dieci giorni dalla conclusione della fase di start-up, ovvero del calendario annuale entro il 15 dicembre di ogni anno	euro 50,00 per utenza	Artt. 7 e 44 DTP
15.2	Mancato inizio della raccolta domiciliare entro le ore 06:00 ovvero mancato rispetto dei giorni di raccolta stabiliti dal calendario approvato	euro 1.000,00 per contestazione	Artt. 7 e 12.1-12.6 DTP
16. MISURAZIONE PUNTUALE DEI CONFERIMENTI			
16.1	Omessa strutturazione della banca dati dei conferimenti, accessibile via web dal Comune con possibilità di estrazione integrale dei dati, entro i termini del cronoprogramma della fase di start-up presentato in offerta tecnica	euro 5.000,00 per ogni n. 15 giorni di ritardo	Art. 13 DTP; RTI III.1.14
16.2	Mancato aggiornamento della banca dati con la movimentazione del numero utenze, contenitori e svuotamenti	euro 500,00 per ogni giorno di ritardo	Art. 13 DTP
16.3	Omesso rilevamento degli svuotamenti dei contenitori dotati di transponder RFID UHF ovvero dei conferimenti presso le mini-isole informatizzate	euro 350,00 per utenza	Artt. 13 e 14 DTP; RTI III.1.14
17. RACCOLTA DOMICILIARE SU CHIAMATA E TRASPORTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E SFALCI			
17.1	Mancata evasione della richiesta di ritiro su chiamata (ingombranti, beni durevoli, RAEE, sfalci e potature) entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, nel rispetto della frequenza di passaggio e dei limiti quantitativi previsti dal DTP	euro 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni singola richiesta	Artt. 11, 12.1, 18 e 26 DTP; art. 31 TQRIF; RTI I.5
17.2	Mancato report delle raccolte domiciliari	euro 250,00 per contestazione	Art. 18 DTP; RTI III.1.16 e III.1.17
18. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E DEI FARMACI SCADUTI			
18.1	Mancato svuotamento, con frequenza almeno mensile o entro il giorno successivo alla chiamata, dei contenitori per pile, T/F, cartucce esauste di toner e piccoli RAEE collocati presso le utenze non domestiche pubbliche e commerciali e dei contenitori per farmaci scaduti collocati presso le farmacie	euro 50,00 per contenitore	Artt. 16, 17 e 19 DTP; RTI III.1.11
18.2	Omessa fornitura o collocazione dei contenitori dedicati, compresi i n. 5 contenitori da 100 litri per farmaci scaduti presso le farmacie e il CCR, entro la fase di start-up	euro 50,00 per contenitore per giorno di ritardo	Artt. 16, 17 e 19 DTP; RTI III.1.12 (Tab. 14)
19. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DEI MERCATI E DEI RIFIUTI DI FIERE, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI			
19.1	Mancata pulizia della piazzola (contenitori ubicati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico) e asportazione dei rifiuti urbani fuori dei contenitori	euro 250,00 per singola contestazione	Artt. 20, 21 e 22 DTP

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
19.2	Mancato completamento delle operazioni di raccolta, sgombero delle attrezzature, spazzamento e ripristino dell'area mercatale e delle aree interessate da fiere, feste e manifestazioni entro l'orario previsto dal DTP o, se migliorativo, dall'offerta tecnica	euro 250,00 per contestazione	Artt. 22 e 33 DTP; RTI Sez. II, I.6
19.3	Mancata raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali con le frequenze della raccolta porta a porta, ovvero con frequenza giornaliera nei periodi natalizio, pasquale e della commemorazione dei defunti; mancata fornitura dei contenitori da 360 litri e dei n. 100 big bag	€ 250,00 per contestazione	Art. 23 DTP; RTI III.1.11
20. SPAZZAMENTO, LAVAGGIO STRADE E PULIZIA CADITOIE			
20.1	Mancato svolgimento del servizio di spazzamento meccanizzato	euro 5.000,00 per ogni giorno di mancato servizio	Art. 30 DTP; RTI Sez. II, I.1
20.2	Orari di spazzamento difforni da quelli programmati o dalle fasce 05:00–11:30 e 12:00–18:30	euro 250,00 per contestazione	Artt. 29 e 30 DTP
20.3	Incompleto svolgimento del servizio di spazzamento meccanizzato, compreso l'intervento di durata inferiore a sei ore operative continuative	euro 500,00 per ogni contestazione	Artt. 29 e 30 DTP; RTI Sez. II, I.1
20.4	Utilizzo di una quantità di attrezzature non sufficiente per la corretta e regolare esecuzione del servizio	euro 250,00 per ogni contestazione	Art. 30 DTP (squadra tipo)
20.5	Mancata esecuzione del lavaggio e della disinfezione di strade, piazze e marciapiedi con la frequenza minima mensile, ovvero esecuzione con acqua potabile o con prodotti non comunicati al Comune	euro 1.000,00 per contestazione	Art. 32 DTP; RTI Sez. II, I.7
20.6	Mancata pulizia e disostruzione delle caditoie con la frequenza di n. 2 interventi annui per quelle dotate di vasca di contenimento e di n. 1 intervento annuo per le restanti, ovvero mancata rendicontazione mediante report fotografici georeferenziati e report del percorso dell'automezzo	euro 1.000,00 per intervento non eseguito; euro 250,00 per rendicontazione omessa	Art. 38 DTP; RTI Sez. II, I.9
20.7	Superamento dell'intervallo massimo fra due interventi di spazzamento meccanizzato sulla medesima zona (3 settimane in regime ordinario, 2 in regime autunnale)	€ 500,00 per zona e per settimana di superamento	Art. 30 DTP; RTI Sez. II, I.1
20.8	Mancato raggiungimento del numero minimo annuo di interventi di spazzamento meccanizzato per zona (Tabella n. 1 DTP)	€ 500,00 per intervento mancante	Art. 30 DTP; RTI Sez. II, I.1 (Tab. 18)
20.9	Mancato svolgimento dello spazzamento manuale con n. 2 unità per sei giorni settimanali secondo il calendario delle zone, parchi e aree verdi	€ 250,00 per unità mancante e per giornata	Art. 31 DTP; RTI Sez. II, I.2
20.10	Mancata rimozione di carogne e carcasse animali entro 3 ore dalla segnalazione del RUP o del DEC, ovvero mancata disinfezione dell'area	€ 250,00 per evento	Art. 37 DTP; RTI Sez. II, I.8
21. CESTINI GETTACARTE E CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE (OVE OFFERTI IN SEDE DI GARA)			
21.1	Mancato svuotamento dei cestini gettacarte e dei contenitori per deiezioni canine in concomitanza con lo spazzamento, ovvero mancata sostituzione del sacchetto	€ 50,00 per cestino o contenitore	Artt. 29, 34 e 35 DTP; RTI Sez. II, I.3 e I.4
21.2	Mancato lavaggio e sanificazione trimestrale dei cestini e dei contenitori per deiezioni canine	€ 50,00 per cestino o contenitore	Art. 36 DTP; RTI Sez. II, I.5

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
21.3	Mancata realizzazione o aggiornamento della planimetria GIS numerata dei cestini e dei contenitori, ovvero mancata pubblicazione sull'App	€ 100,00 per giorno di ritardo	Artt. 34 e 35 DTP; RTI Sez. II, I.3 e I.4
21.4	Mancata fornitura e installazione dei cestini e contenitori aggiuntivi offerti in sede di gara, nei tempi dell'offerta tecnica	€ 300,00 per giorno di ritardo	Disciplinare di gara, offerta tecnica
22. RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI (DISCARICHE ABUSIVE)			
22.1	Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio entro 24 ore lavorative dalla segnalazione del Comune o entro il diverso termine assegnato, ovvero dei rifiuti ingombranti abbandonati entro 24 ore dal rinvenimento o dalla segnalazione	euro 1.000,00 per evento	Artt. 18 e 24 DTP; RTI III.1.11
22.2	Mancato arrivo sul luogo entro quattro ore dalla richiesta di pronto intervento per rifiuti abbandonati che presentino criticità per la sicurezza, la viabilità o le condizioni igienico-sanitarie, ovvero mancata messa in sicurezza e confinamento dell'area entro quattro ore dall'arrivo	euro 500,00 per contestazione	Art. 24 DTP; artt. 48-49 TQRIF; RTI I.5
22.3	Mancata effettuazione della giornata ecologica annuale; mancata fornitura e installazione delle n. 5 fototrappole e della relativa cartellonistica; mancata trasmissione all'Ente delle immagini entro quarantotto ore; mancato aggiornamento mensile della mappatura dei punti di abbandono	euro 500,00 per contestazione	Art. 24 DTP; RTI III.1.11
22.4	Mancata pulizia quindicinale delle aree oggetto di abbandono (2 ore, 1 unità e automezzo), ovvero mancata esecuzione dei 26 interventi annui per abbandoni da 1 a 5 mc	€ 250,00 per intervento	Art. 24 DTP; RTI III.1.11
22.5	Mancata segnalazione o mancata messa in sicurezza provvisoria in presenza di amianto	€ 1.000,00 per evento	Art. 24 DTP; RTI III.1.11
23. MONITORAGGIO DEI CONFERIMENTI E DELLA QUALITA' DEI RIFIUTI			
23.1	Omesso rilascio all'utenza, in caso di mancata raccolta per conferimento difforme, della comunicazione (anche in formato adesivo) recante le motivazioni, ovvero omessa segnalazione all'Ente Concedente e omesso instradamento dell'informazione nel sistema informativo	euro 50,00 per comunicazione omessa	Art. 12.7 DTP; RTI III.1.11 e III.1.14
23.2	Omesso svolgimento delle n. 6 analisi merceologiche annue sul secco residuo e sulle frazioni organico, plastica, carta e cartone, vetro/alluminio, con il metodo degli inquartamenti e certificazione di laboratorio accreditato, ovvero omesso preavviso al Comune	euro 2.000,00 per ciascuna analisi non eseguita	RTI III.1.15
24. REDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI			
24.1	Omessa redazione, stampa e consegna alle utenze e al Comune della carta dei servizi (Carta della qualità ex art. 5 TQRIF), ovvero omessa pubblicazione in formato elettronico o omessa o ritardato aggiornamento	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione	Art. 40 DTP; art. 5 TQRIF
25. SERVIZIO INFORMATIVO TELEFONICO			
25.1	Mancata attivazione e/o malfunzionamento del numero verde per l'utenza e del numero verde di pronto intervento attivo 24 ore su 24	euro 250,00 per ogni giorno e/o singola contestazione	Artt. 10, 18, 39, 41, 42 e 48 DTP; artt. 20 e 48 TQRIF

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
25.2	Omessa registrazione e archiviazione delle richieste e segnalazioni pervenute tramite numero verde, sportello online, applicazione ed e-mail	euro 1.000,00 per singola contestazione	Artt. 10, 42 e 48 DTP; art. 56 TQRIF
25.3	Omesso inoltrare al Comune delle segnalazioni e richieste pervenute dagli utenti, ai fini della verifica dei tempi di soluzione	euro 1.000,00 per singola contestazione	Artt. 18 e 42 DTP
25.4	Mancato ripristino del servizio telefonico entro il giorno successivo a quello della contestazione	euro 250,00 per ogni giorno di ritardo	Art. 10 DTP; art. 19 CSA (termine generale di ripristino)
26. CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			
26.1	Omessa realizzazione delle azioni previste dalla campagna informativa di avvio, dal Piano annuale delle attività di comunicazione approvato dal Comune, dal Piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti secondo le modalità indicate nell'offerta tecnica	euro 1.000,00 per contestazione	Artt. 44 e 45 DTP; offerta tecnica
26.2	Omesso svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle scuole	euro 250,00 per ogni contestazione	Art. 44 DTP
26.3	Mancata presentazione al Comune del Piano dettagliato delle attività di comunicazione entro l'11° mese dell'anno precedente	euro 100,00 per ogni giorno di ritardo	Art. 44 DTP
26.4	Mancata presentazione del progetto dei cartelloni informativi CAM entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, ovvero mancata collocazione degli stessi entro sei mesi	euro 100,00 per ogni giorno di ritardo	Artt. 43 e 44 DTP
26.5	Mancata attivazione del sito web dedicato entro tre mesi dall'inizio del contratto ovvero mancata messa a disposizione dell'applicazione informativa per dispositivi mobili	euro 100,00 per ogni giorno di ritardo	Artt. 27 e 44 DTP; RTI III.1.14 e III.1.16
27. CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E CENTRO DEL RIUSO			
27.1	Mancato rispetto degli orari di apertura del Centro di Raccolta e del Centro del Riuso (aprile-settembre: lunedì e mercoledì 8:30-12:00 / 16:30-19:30, venerdì 8:30-12:00, sabato 8:30-12:00 / 15:00-18:00; ottobre-marzo: lunedì e mercoledì 8:30-12:00 / 15:30-17:30, venerdì 8:30-12:00, sabato 8:30-17:00), ovvero dell'orario migliorativo offerto	euro 1.000,00 per ogni contestazione	Artt. 27 e 28 DTP; RTI III.2.2
27.2	Mancato rispetto di altri aspetti gestionali del Centro di Raccolta e/o del Centro del Riuso nei modi previsti dagli atti di gara e/o nell'offerta tecnica	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione	Artt. 27 e 28 DTP; RTI III.2.3-III.2.5
27.3	Mancata dotazione del CCR del software gestionale e del sistema di pesatura elettronica, ovvero mancata redazione del report di verifica, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto	€ 250,00 per giorno di ritardo	Art. 27 DTP; RTI III.2.3.3 e III.2.3.4
27.4	Mancato avvio a trattamento dei rifiuti del CCR al raggiungimento del 70% delle volumetrie, ovvero mancata esecuzione dei 12 interventi annui di disinfezione	€ 500,00 per contestazione	Art. 27 DTP; RTI III.2.3.1
27.5	Mancata attivazione del Centro del Riuso (fisico o, se autorizzato, virtuale) e della catalogazione informatizzata dei beni	€ 100,00 per giorno di ritardo	Art. 28 DTP; RTI III.2.4

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
28. INADEMPIENZE RIFERITE AL TQRIF			
28.1	Mancato rispetto di uno o più standard di qualità contrattuale o tecnica, di competenza del concessionario, secondo lo Schema Regolatorio indicato dall'ETC di cui alla Delibera ARERA n.15 del 18.01.22, per cause imputabili al concessionario, ai sensi dell'art. 55 del TQRIF, computati su base annua, a partire dal secondo anno solare di servizio compreso	euro 2.500,00 per ogni singolo standard non rispettato	RTI, par. I.5 (Schema III); artt. 53 e 55 TQRIF
28.2	Mancato rispetto di uno o più obblighi di registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, di competenza del concessionario, di cui all'art. 56 della Delibera ARERA n.15 del 18.01.22 ed eventuali integrazioni di cui agli atti di gara; il mancato rispetto è identificato quando, entro 24 ore dallo svolgimento della prestazione, il file/documento digitale contenente la singola informazione richiesta (ad esempio il codice di rintracciabilità di cui al comma 3, lett. a, dell'art. 56 del TQRIF, ecc.) non risulta presente o risulta totalmente assente di dati, ovvero quando una singola informazione o dato registrato non sia verificabile ai sensi dell'art. 57 del TQRIF Per gli obblighi di registrazione di cui all'art. 56 del TQRIF trova applicazione, in caso di avvicendamento gestionale, il differimento di sei mesi dall'affidamento previsto dall'art. 4 della Delibera ARERA 15/2022/R/rif.	euro 500,00 per ogni giorno e per ogni singolo obbligo di registrazione non rispettato	RTI, par. I.5; artt. 56-57 TQRIF; art. 4 Delibera 15/2022/R/rif
28.3	Mancato rispetto di una o più comunicazioni, di competenza del concessionario, all'Autorità e all'Ente, secondo i criteri di cui all'art. 58 della Delibera ARERA n.15 del 18.01.22 ed eventuali integrazioni di cui agli atti di gara.	euro 2.500,00 per ogni singola prestazione che non risulta correttamente comunicata	RTI, par. I.5; art. 58 TQRIF
29. RACCOLTE PRESSO MINI-ISOLE INFORMATIZZATE E CONTENITORI DEDICATI			
29.1	Mancato svuotamento dei moduli delle mini-isole informatizzate, dei cassonetti per i tessili sanitari e per oli vegetali esausti con le frequenze minime previste e comunque al raggiungimento del riempimento, ovvero mancata manutenzione delle relative attrezzature e dei sistemi hardware e software	euro 250,00 per contenitore e per contestazione	Artt. 12.3, 14, 20 e 21 DTP; RTI III.1.11
29.2	Mancato lavaggio e sanificazione dei contenitori delle mini-isole (trimestrale ottobre-aprile, mensile maggio-settembre)	€ 250,00 per mini-isola e per intervento	Art. 14 DTP; RTI III.1.11
29.3	Mancato svuotamento settimanale (o al riempimento) e mancata manutenzione dei n. 2 eco-compattatori mangia-plastica	€ 250,00 per macchina e per contestazione	Art. 15 DTP; RTI III.1.11
30. ALTRE OBBLIGAZIONI			
30.1	Contaminazione del suolo, versamento di percolato o di liquidi, ovvero abbandono di rifiuti sul suolo imputabile al concessionario, diversi dal mero spargimento di cui alla voce 6.2	euro 5.000,00 per ogni contestazione	Artt. 12.2-12.6, 25 e 27 DTP
30.2	Mancata pesatura dei rifiuti in uscita dal territorio comunale presso pesa certificata, ovvero mancata messa a disposizione del Comune dei dati di pesatura suddivisi per codice EER e per tipo di destinazione	euro 500,00 per contestazione	Art. 9 DTP

N.	INADEMPIMENTO	PENALE	RIFERIMENTO DTP / RTI
31. ALTRI INADEMPIMENTI			
31.1	Altri inadempimenti contrattuali non rientranti tra quelli indicati nei punti precedenti	euro 500,00 per singola contestazione	Atti di gara, DTP, RTI, offerta tecnica
32	GESTIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE E RAPPORTI CON L'UTENZA		
32.1	Mancata nomina del Referente della gestione tariffaria entro la data di avvio	€ 250,00 per giorno di ritardo	Art. 46 DTP
32.2	Mancata attivazione, prima dell'avvio, dell'opzione «Tariffa, bollette e pagamenti» del numero verde, della e-mail e della PEC dedicate; mancato rispetto delle fasce con operatore (lun-ven 9:00-13:00 e due pomeriggi)	€ 250,00 per giorno o per contestazione	Art. 48 DTP
32.3	Mancata attivazione dell'area riservata (SPID/CIE) con le funzioni minime di consultazione, pagamento e istanze	€ 250,00 per giorno di ritardo	Art. 47 DTP
32.4	Mancata trasmissione del rapporto sulle anomalie della banca dati utenze entro 90 giorni dall'avvio	€ 100,00 per giorno di ritardo	Art. 49 DTP
32.5	Emissione dei documenti di riscossione priva dei contenuti minimi (quota fissa e variabile, svuotamenti rilevati, riduzioni, situazione pagamenti) o oltre le scadenze; mancata garanzia di pagamento gratuito e pagoPA	€ 1.000,00 per contestazione	Art. 50 DTP; TITR
32.6	Mancato rispetto della procedura di sollecito (60 giorni), messa in mora (120 giorni) e avvio del recupero coattivo (12 mesi)	€ 100,00 per posizione	Art. 51 DTP
32.7	Mancata esecuzione dei controlli documentali e sopralluoghi su almeno il 10% delle UnD che avviano a recupero	€ 1.000,00 per annualità	Art. 52 DTP
32.8	Mancata trasmissione dei report mensile, semestrale e annuale e del prospetto annuale dei crediti	€ 100,00 per giorno di ritardo e per report	Artt. 49, 51 e 53 DTP
32.9	Mancata predisposizione del PEF, della relazione di accompagnamento e dei dati regolatori nei tempi indicati dal Comune	€ 500,00 per giorno di ritardo	Art. 53 DTP
32.10	Mancata fornitura dei dati e degli atti richiesti dal Comune entro 5 giorni lavorativi	€ 100,00 per giorno di ritardo	Art. 53 DTP
32.11	Mancato accesso web in consultazione al software tariffario, ovvero mancata partecipazione agli incontri trimestrali	€ 200,00 per contestazione	Art. 53 DTP
32.12	Mancata consegna al Comune, entro 30 giorni dalla scadenza o cessazione, della banca dati completa in formato aperto	€ 500,00 per giorno di ritardo	Art. 53 DTP

In caso di recidiva, le penali saranno raddoppiate.

Resta comunque a carico dell'impresa concessionaria l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento sottoscritta dal RUP previa relazione inoltrata dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto avente ad oggetto l'inadempimento rilevato. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o Responsabile Unico del Progetto può validamente riscontrare gli inadempimenti sia mediante autonomi sopralluoghi in presenza sia mediante controlli da remoto utilizzando le piattaforme di gestione informatizzate messe a disposizione dal concessionario.

La contestazione sarà inoltrata con posta elettronica certificata al concessionario entro quindici giorni dalla scoperta dell'inadempimento.

Il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione del Comune che applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni del concessionario non consentano di escludere la sua responsabilità o il concessionario non abbia adempiuto alla prestazione nel termine prescritto.

È onere del concessionario comunicare al Responsabile del Servizio l'avvenuto adempimento della prestazione entro il termine prescritto dando adeguata prova del predetto adempimento.

Il RUP deve adottare e notificare il provvedimento applicativo della penale entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per le presentazioni delle controdeduzioni da parte del concessionario.

È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti gravi inadempimenti nel numero minimo di tre.

Il Comune, per ottenere il pagamento delle penali, salvo il pagamento diretto e volontario da parte del concessionario, entro un termine all'uopo indicato dall'Amministrazione, procede all'escussione della garanzia definitiva. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dal concessionario entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.

È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze che dovessero superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale (valore della concessione), così come disposto dall'art. 20.

ART. 20 - Risoluzione del contratto e recesso dal contratto

Risoluzione del contratto

Fatta salva l'eventuale applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del danno, ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 190 del D. Lgs. 36/2023, da ogni specifica disposizione prevista dal presente Capitolato Speciale, dal Contratto, e dalla normativa vigente, l'Ente potrà risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

- 1) arbitrario abbandono o sospensione del servizio, anche parziale, non dipendente da cause di forza maggiore o da altre cause non imputabili al concessionario;
- 2) difformità dei mezzi per lo svolgimento del servizio e delle attrezzature fornite, per un periodo superiore a tre mesi, rispetto a quanto espressamente dichiarato nel progetto offerta allegato al contratto, salvo il caso in cui tale difformità sia stata autorizzata dall'Ente;
- 3) difformità del personale per lo svolgimento del servizio, in riferimento a numero e mansioni, per un periodo superiore a tre mesi, rispetto quanto espressamente dichiarato nel progetto offerta allegato al contratto del presente capitolato, salvo il caso in cui tale difformità sia stata autorizzata dall'Ente;
- 4) mancato mantenimento delle autorizzazioni, iscrizioni, abilitazioni o altri titoli amministrativi specificamente necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, qualora tale mancanza impedisca, anche parzialmente, la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e non sia stata tempestivamente sanata, ove possibile;
- 5) mancato avvio o mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dal Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore;

- 6) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- 7) mancato pagamento delle somme dovute agli impianti finali per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 8) ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di smaltimento finale;
- 9) mancata comunicazione delle modificazioni soggettive del Concessionario;
- 10) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza della concessione;
- 11) mancata comunicazione all'Ente delle variazioni relative all'organizzazione del concessionario, ai soggetti responsabili dell'esecuzione del servizio o agli altri elementi per i quali il presente Capitolato o il contratto prevedano uno specifico obbligo di comunicazione;
- 12) grave inadempimento nei pagamenti di salari e stipendi alla manodopera e ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti del concessionario o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dal Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;
- 13) raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale (valore della concessione);
- 14) cessione totale o parziale del contratto;
- 15) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione e/o per reati per violazioni delle norme ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- 16) sopravvenuta condanna passata in giudicato comportante l'applicazione di sanzioni interdittive, come definite dal D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, che non consentano la prosecuzione del contratto;

Per le ipotesi appena elencate, la risoluzione del contratto opera di diritto, senza necessità di previa diffida e messa in mora, non appena il Comune dichiara al Concessionario che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, in caso di grave inadempimento del Concessionario alle obbligazioni assunte in forza del Contratto e dei relativi allegati, il direttore dell'esecuzione contesta l'inadempimento a mezzo PEC, e intima, ove necessario, a porre in essere le misure necessarie a rimuoverne gli effetti.

Entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, il Concessionario può trasmettere all'Ente le proprie osservazioni e controdeduzioni.

Esaminate le eventuali osservazioni e controdeduzioni del Concessionario, ovvero decorso inutilmente il termine previsto per la loro presentazione, qualora l'Ente Concedente ritenga sussistente l'inadempimento e non ne siano stati rimossi gli effetti, diffida il Concessionario ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., assegnando a tal fine un termine di quindici giorni, salvo che, per la natura dell'inadempimento o per le circostanze del caso concreto, risulti congruo un termine minore.

Decorso inutilmente il termine assegnato con la diffida ad adempiere, il Contratto di intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione dell'Ente al Concessionario, fatta salva ogni ulteriore azione dell'Ente per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi su esposti, il concessionario non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 190 del Codice.

Recesso del contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente può recedere dal contratto in qualunque momento per motivi di pubblico interesse.

In tal caso, spettano al concessionario:

- a) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori.

ART. 21 - Controversie

La definizione di eventuali controversie relative all'esecuzione o all'interpretazione del Contratto è demandata alla giurisdizione del Tribunale di Mantova.

È comunque facoltà delle parti ricorrere agli istituti previsti dal Libro V - Titolo II "I Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale" – del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare dagli artt. 211, 212.

Ove le parti decidano di non esercitare la facoltà prevista dal comma precedente, ovvero, pur esercitandola, la controversia non venga comunque composta e risolta, la stessa sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa concessionaria.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto; Il Contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 23 – Riservatezza

L'Impresa concessionaria ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei servizi salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.